



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze  
**SETTORE**  
**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11-06-2012**

**OGGETTO:** *Impegno spesa e liquidazione per onorari rappresentanza processuale innanzi al TAR Toscana causa r.g. 273/07 promossa dalla Sig.ra D.B.*

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012, CC n. 90 del 29.05.2012, nonché la delibera di approvazione del PEG, GC n. 91 del 31.05.2012;

Richiamata la determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

Richiamata la precedente determinazione n. 51 del 22.02.07 del Settore Avvocatura e Affari Legali, al cui testo integralmente ci si riporta, con cui è stato determinato di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Scandicci a costituirsi in giudizio innanzi al TAR Toscana per il ricorso proposto da parte della Sig.ra D.B. in materia di tariffe scolastiche ;

Ricordato che con tale determinazione è stato conferito mandato per la rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio all'Avv. Natale Giallongo;

Richiamata la successiva determinazione n. 98 del 05.04.2007 del Settore Avvocatura e Affari Legali, al cui testo integralmente ci si riporta, con cui è stato liquidato al professionista un primo acconto di complessivi € 612,00, di cui € 500,00 per diritti e onorari;

Preso atto che con decreto decisorio n. 508/12 il TAR Toscana, Sezione Prima, ha dichiarato perento il suddetto giudizio RG n. 273/07;

Vista la nota prot. 12160/2012, con cui il legale ha trasmesso la bozza di notula, inerente alle sue spettanze per un totale di € 1.860,71, detraendo l'acconto ricevuto;

Preso atto, però, che la detrazione dell'acconto deve essere pari a € 500,00 e non € 512,00 come riportato nel suddetto progetto di notula;

Vista la L. 217 del 17.12.2010 di conversione del DL 187/2010 con cui è stata modificata la L. 13.08.2010 n. 136 circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, ha affermato che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

Preso altresì atto dal sito della AVCP, dalle 'faq' aggiornate al 14.03.2012 su tale argomento, che la Autorità ribadisce che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Vista comunque la comunicazione del c.d. "conto dedicato" da parte dell'Avv. Giallongo, registrata al protocollo n. 41140 del 10.11.11, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto necessario assumere ulteriore impegno di spesa al fine di liquidare le spettanze dell'Avv. Natale Giallongo del Foro di Firenze per la rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio nella causa in questione;

Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

#### DETERMINA

Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, impegno di spesa di € 1875,81 , per onorari e spese dello Studio Legale Giallongo e Associati, con particolare riferimento alla persona dell'Avv. Natale Giallongo, inerenti al ricorso al TAR R.G. 273/2007

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2012 (Impegno n. 893 /2012).

Di liquidare allo Studio legale Giallongo e Associati, con Studio in Firenze, via Vittorio Alfieri, 19, C.F. e P.IVA 02277390486, con particolare riferimento all'Avv. Natale Giallongo, la bozza di notula, come in premessa individuata, prot. 12160/2012 per il complessivo importo di € 1875,81 per le motivazioni esposte in premessa, (di cui € 59,63 per CAP, € 325,55 per IVA al 21% - € 298,13 ritenuta d'acconto)

Di liquidare il suddetto importo sul conto corrente bancario i cui estremi sono riportati nell'allegato alla presente determinazione non soggetto alla pubblicazione all'albo nel rispetto della legge sulla privacy.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**  
**AVV. CLAUDIA BONACCHI**